

COMUNE DI VIGNOLO

(Provincia di Cuneo)

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE FINALIZZATO ALLA GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN CENTRO DI CUSTODIA ORARIA (BABY PARKING) PRIVATO. PERIODO 01/09/2016 – 31/08/2019

Sezione I Norme relative alla concessione del servizio

Articolo 1 - Oggetto della concessione.....	1
Articolo 2 - Durata della concessione	1
Articolo 3 - Corrispettivo della concessione	1
Articolo 4 - Tariffe	2
Articolo 5 - Utilizzo dei locali.....	2
Articolo 6 - Gestione della struttura e del servizio	2
Articolo 7 - Orario minimo di apertura della struttura.....	3
Articolo 8 - Obblighi ed oneri del concessionario.....	3
Articolo 9 - Pubblicità	6
Articolo 10 - Interventi di manutenzione straordinaria.....	7
Articolo 11 - Permessi ed autorizzazioni.....	7
Articolo 12 - Sub-concessione	7
Articolo 13 - Elaborazione della carta dei servizi.....	8
Articolo 14 - Personale.....	8
Articolo 15 - Codice di comportamento e tutela dei minori.....	9
Articolo 16 - Direzione del servizio.....	9
Articolo 17 - Sicurezza	9
Articolo 18 - Tutela dei dati	10
Articolo 19 - Responsabilità del Concessionario.....	11
Articolo 20 - Verifiche gestionali – Vigilanza.....	11
Articolo 21 - Modalità di scambio delle comunicazioni.....	12
Articolo 22 - Restituzione dell'impianto	13
Articolo 23 - Scioperi	13
Articolo 24 - Interruzione del servizio	13
Articolo 25 – Risoluzione del contratto - Recesso.....	14
Articolo 26 - Penalità	15
Articolo 27 - Stipula del contratto	16
Articolo 28 - Controversie.....	16
Articolo 29 - Leggi e regolamenti.....	16

Sezione II Norme relative alla procedura di gara

Articolo 30 - Modalità di espletamento della gara	16
Articolo 31 - Modalità di presentazione delle offerte	16
Articolo 32 – Progetto tecnico.....	18
Articolo 33 - Offerta economica	18
Articolo 34 – Criteri di aggiudicazione	18
Articolo 35 – Depositi cauzionali.....	20
Articolo 36 – Requisiti per la partecipazione alla gara.....	21
Articolo 37 - Avvalimento dei requisiti di capacità tecnica ed economica.....	21
Articolo 38 – Consorzi e Raggruppamenti temporanei di impresa.....	22

Articolo 39 - Procedura di gara	23
Articolo 40 - Clausola CONSIP.....	23
Articolo 41 - Verifica dei requisiti	24
Articolo 42 - Trattamento dei dati	25
Articolo 43 - Informazioni e responsabile del procedimento	25
ALLEGATO "A" – Planimetria dei locali	
ALLEGATO "B" – Modello per la presentazione della dichiarazione;	
ALLEGATO "C" – Modello per la presentazione dell’offerta economica;	
ALLEGATO "D" – Elenco impianti ed attrezzature concessi in uso	

SEZIONE I NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Articolo 1 - Oggetto della concessione

L’oggetto del presente capitolato è la concessione in comodato d’uso di parte di immobile di proprietà comunale, finalizzata allo svolgimento in concessione di attività socio-educativa-ricreativa e ausiliaria connessa alla gestione di un centro di custodia oraria (baby parking) privato.

I locali oggetto della concessione sono ubicati all’interno dell’immobile sito in via Alfieri, utilizzato per la maggior parte quale sede della scuola statale dell’infanzia, facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Vignolo. Una precisa descrizione dei locali è contenuta nella planimetria allegata sub “A” al presente capitolato.

La superficie complessiva utile, al netto dell’area esterna, dei predetti locali, necessaria per effettuare la attività di centro di custodia oraria (baby parking) privato è di mq. 112,75.

Il numero massimo consentito di utenza, composta da bambini di ambo i sessi di norma in età fra i 13 mesi ed i 6 anni, è pari a n. 20.

L’utilizzo dei locali è vincolato alla effettuazione della predetta attività socio-educativa-ricreativa e ausiliaria di gestione di un centro di custodia oraria (baby parking) privato, che deve obbligatoriamente essere attivata entro il termine massimo del 01.09.2019. L’attivazione di altri servizi di carattere socio-assistenziale od educativo-ricreativo potrà avvenire esclusivamente a seguito di valutazione ed autorizzazione da parte del Comune.

La gestione dell’attività in oggetto deve assicurare tutte le condizioni indicate nel presente capitolato e l’esecuzione di quanto indicato nell’offerta presentata dal Concessionario in sede di affidamento.

La procedura di concessione in gestione del servizio in oggetto viene effettuata ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgvo n. 163 del 12/04/2006.

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgvo n. 163/2006 in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 36 e 37e 38 del presente capitolato.

La concessione viene aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgvo n. 163/2006.

La concessione viene affidata tramite apposito contratto di concessione all’impresa che presenti l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata su elementi riguardanti la qualità del progetto, le sue modalità di gestione, la competenza e la qualità del personale utilizzato nel servizio, nonché le proposte migliorative del servizio.

E’ prevista la facoltà di un sopralluogo, per prendere visione dei locali oggetto dell’appalto. Il concorrente deve dichiarare di aver preso visione dei luoghi dove deve eseguirsi il servizio, ovvero di non essersi avvalso di tale facoltà.

Articolo 2 - Durata della concessione

La concessione del servizio decorre dal 1 agosto 2016 e termina il 31 luglio 2019, per una durata di anni tre. L’attività di centro di custodia oraria (baby parking) privato deve obbligatoriamente essere attivata entro il termine massimo del 01.09.2016.

Alla scadenza del contratto nell’eventualità che l’Amministrazione Comunale non abbia concluso le procedure per una nuova aggiudicazione, il concessionario è obbligato a proseguire l’esecuzione del

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali in corso d'opera per il periodo necessario all'individuazione del nuovo contraente.

Durante la validità temporale della concessione nei mesi estivi di luglio ed agosto, il servizio, in accordo con il Comune, può essere sospeso od esercitato in misura ridotta.

Articolo 3 - Corrispettivo della concessione – Stima del costo

La controprestazione a favore del concessionario consiste nell'utilizzo in comodato gratuito della struttura comunale di cui al precedente art. 1 adibita allo svolgimento dell'attività in oggetto e nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio affidato.

Il Comune provvede a tal fine a mettere a disposizione l'immobile sede dell'attività, ivi comprese le attrezzature ed i mobili già presenti ed inventariati come da elenco allegato sub "B" al presente capitolato, in comodato gratuito per la durata di cui al precedente art. 2 corrispondente al periodo di gestione del predetto centro di custodia oraria.

Al concessionario compete la riscossione diretta ordinaria e coattiva delle tariffe relative al servizio erogato.

Ai sensi dell'art.30 del d.lgs n.163/2006, per assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare ed alle tariffe proposte, il Comune riconosce al Concessionario:

- l'eventuale contributo regionale annualmente concesso per l'incentivazione dei centri di custodia oraria; tale contributo deve essere utilizzato dal Concessionario per consentire un abbattimento generalizzato della quota mensile a carico degli utenti, indipendentemente dalla provenienza. Dall'importo effettivamente erogato può essere scomputata una quota forfettaria pari al 10% quale rimborso per la messa a disposizione dell'immobile comunale, ivi incluse le attrezzature ed i beni mobili. Il Concessionario deve fornire al Comune, ai fini della necessaria rendicontazione alla Regione Piemonte del citato contributo, attestazioni ed ogni quanto altro sia necessario ai fini di dimostrare il corretto utilizzo del contributo; in caso di inadempienza il Comune provvede alla revoca del trasferimento (si puntualizza che per gli esercizi finanziari 2014 e 2015 non sono state trasferite risorse dalla Regione Piemonte per tali fini).

- nel caso preveda nei confronti delle famiglie delle utenze con minore reddito ed in base a suoi specifici provvedimenti attuativi, un abbattimento delle rette offerte in sede di gara ed applicate dal Concessionario, il versamento al Concessionario dell'intero importo equivalente alla predetta riduzione di rette. Tale versamento viene effettuato in due rate annuali posticipate entro il 31 gennaio ed il 31 luglio.

Al solo fine della quantificazione dell'importo della gara, si presume in € 66.000,00 annui ed € 198.000,00 per l'intero triennio il valore dei proventi che si presume il concessionario possa ricavare dalla propria attività.

Tale valore, definito ai sensi della Direttiva UE n.2014/23/UE del 28/03/2014 e della Determina ANAC del 23/09/2015, è ricavato dal seguente piano economico-finanziario preventivabile di gestione del servizio:

ENTRATE ANNO PREVISTE		SPESE ANNO PREVISTE	
OGGETTO	IMPORTO €	OGGETTO	IMPORTO €
Rette utenza (media 18 utenti x 10 mesi)	54.000	Personale	46.600
Rimborso pasti	12.000	Generali (pasti, utenze, manutenzione ecc.)	16.000

Articolo 4 - Tariffe

Il Concessionario per la prestazione del servizio deve praticare le tariffe proposte in sede di aggiudicazione e confermate dall'Amministrazione comunale.

Le stesse tariffe devono essere comunicate ed esposte al pubblico presso la sede dell'attività e sul sito istituzionale del Comune.

Dette tariffe potranno essere soggette a revisione annuale da parte del Concessionario nei limiti dell'intervenuta variazione dell'indice inflattivo annuale registrato dall'ISTAT od in presenza di aumenti contrattuali di costi di retribuzione del personale, previa deliberazione autorizzativa della Giunta comunale.

Articolo 5 – Utilizzo dei locali

Il Concessionario è comodatario dei locali adibiti al servizio, degli impianti, delle aree esterne e di tutte le attrezzature esistenti, quali risultanti dall'allegato "D" al presente capitolato e dai verbali di consistenza e consegna che vengano redatti alla stipula del contratto in contraddittorio tra il funzionario dell'Amministrazione Comunale e lo stesso Concessionario. I verbali sopra citati devono essere aggiornati in caso di modifiche, cambiamenti, integrazioni, durante il rapporto di concessione.

Non sono consentiti all'interno dei locali, così come attualmente strutturati, la preparazione e la cottura di pasti per gli utenti ed il personale; possono essere riscaldati e serviti agli utenti i pasti confezionati e già precotti (precedentemente cucinati).

Per eventuali attività complementari compatibili con l'uso dei locali ma di tipo diverso rispetto all'attività di centro di custodia oraria-baby parking, deve essere preventivamente richiesto ai competenti uffici comunali, di volta in volta, il rilascio dell'apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi.

Il richiedente deve in tal caso farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l'acquisizione dei pareri ed autorizzazioni di legge.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività complementare che il conduttore o il suo avente causa intenda svolgere.

E' fatto divieto di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli immobili, senza l'autorizzazione del Comune, così come è vietato il cambio di destinazione, sotto pena di decadenza della concessione, obblighi di ripristino e risarcimento dei danni.

Articolo 6 – Gestione della struttura e del servizio

Il Concessionario gestisce il servizio con le modalità previste dal presente capitolato, e secondo l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Il Concessionario è obbligato a trasmettere entro il mese di gennaio di ogni anno all'Amministrazione Comunale il rendiconto dell'utilizzo della struttura.

Il concessionario deve osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dei locali ed il servizio da svolgere.

Il Concessionario:

- è responsabile dell'organizzazione del servizio in oggetto e, nell'ambito dell'attività di gestione e funzionamento del servizio, del rapporto con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi, ivi compresi la ricezione e l'istruzione della domanda di iscrizione e la riscossione e l'incasso delle rette dovute degli utenti;
- è responsabile della gestione completa del centro di custodia: accoglienza dei bambini al mattino, cura ed attenzione dei bambini durante la permanenza al centro, somministrazione dei pasti ai bambini, informazione ai genitori sull'andamento educativo di ogni giornata, ecc;
- è garante del corretto uso della struttura da parte del proprio personale e degli utenti ed è tenuto pertanto a vigilare in tal senso; il numero massimo di utenti non può essere superiore a quello definito al precedente art. 1 in base alle dimensioni della struttura;

- è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso della struttura , sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione del servizio.

Eventuali danni che vengano arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione sono a carico del Concessionario.

Articolo 7 - Orario minimo di apertura della struttura

Il Concessionario deve assicurare l'apertura del servizio di centro di custodia oraria-Baby Parking come segue:

- apertura minima: dieci mesi annui (esclusi i mesi di luglio ed agosto)
- orario giornaliero minimo:
sei ore al giorno dal lunedì al venerdì
quattro ore il sabato

Il concessionario può estendere l'apertura del servizio a periodi ed orari diversi e maggiori di quelli sopra indicati, anche per l'attivazione di attività aggiuntive di cui al precedente art. 5 od accessorie eventualmente proposte in sede di aggiudicazione.

L'Amministrazione comunale per cause imprevedibili e/o di forza maggiore, qualora sia necessario procedere ad interventi di manutenzione straordinaria della struttura, può sospendere il servizio concesso per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi, senza che il concessionario possa pretendere danni o risarcimenti. Ugualmente nulla è dovuto al concessionario qualora cause imprevedibili e di forza maggiore non imputabili al Comune (calamità, inagibilità sopravvenuta della struttura) impongano la chiusura o la sospensione, superiore a sei (6) mesi, dell'utilizzo dei locali.

Articolo 8 – Obblighi ed oneri del concessionario

Il concessionario dei locali comunali e del servizio deve garantire:

- la custodia della struttura durante tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, facendo rispettare gli orari di apertura del servizio come indicati nel precedente articolo 7 e quelli indicati in sede di offerta di gara;
- il mantenimento dei locali in perfetto stato di efficienza e conservazione;
- la cura e manutenzione degli spazi circostanti;
- la riparazione di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni, inclusa la tinteggiatura interna;
- le riparazioni e sostituzioni di rubinetterie e saracinesche, nonché delle apparecchiature idro - sanitarie in genere;
- le riparazioni e sostituzioni di parti di infissi e serramenti interni ed esterni;
- le riparazioni e sostituzioni degli impianti elettrici installati, compresa la sostituzione delle lampade di illuminazione;
- la manutenzione e conservazione degli arredi, dei mobili e delle attrezzature;
- la pulizia generale delle apparecchiature costituenti gli impianti di riscaldamento;
- la ordinaria manutenzione e pulizia dei locali concessi in uso;
- l'accoglimento ed istruttoria delle domande delle utenze;
- la riscossione diretta ordinaria e coattiva delle tariffe relative ai servizi offerti a copertura dei costi di gestione sulla base delle aliquote proposte ed annualmente confermate con apposito atto della Giunta Comunale;
- l'organizzazione dell'attività socio-educativa-ricreativa in oggetto;
- la direzione amministrativa, tecnica, organizzativa e finanziaria del servizio;
- la fornitura di alimenti e pasti, attrezzature e/o materiale e di tutto quanto necessari per la gestione del servizio;
- le attività di segreteria con personale all'uopo destinato;
- gli interventi accessori offerti in sede di gara.

Nell'ambito della gestione e del funzionamento del servizio restano a carico del Concessionario i seguenti oneri, oltre a quelli ulteriori eventualmente proposti nel progetto tecnico in sede di offerta di gara:

1. gestione del personale addetto e assunzione delle rispettive spese nel rispetto di quanto previsto nel capitolato, nell'offerta presentata e dalle normative di legge;
2. polizze assicurative a garanzia della struttura, del personale e degli utenti;
3. pulizia straordinaria dei locali prima dell'inizio del servizio e almeno altre due volte all'anno ed ogni qual volta richiesto da norme o disposizioni sanitarie;
4. attuazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e del personale;
5. spese per l'energia elettrica, linee telefoniche e internet, per la fornitura di acqua, per la raccolta dei rifiuti, per il riscaldamento con intestazione delle utenze e per la relativa conduzione degli impianti tecnologici. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile procedere alla voltura delle relative utenze, i costi delle bollette che vengono pagati dal Comune per il servizio dato in concessione vengono dallo stesso rendicontati, in base alla cubatura dei locali ed alla quota di spese fisse, con cadenza semestrale e devono essere rimborsati dal concessionario nel termine di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto redatto dagli uffici comunali;
6. spese per la pubblicità, promozione e organizzazione del servizio e di eventuali manifestazioni;
7. rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in tutti i rapporti economici derivanti dal presente capitolato.

Per manutenzione ordinaria dei locali concessi in uso si intendono gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle strutture e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti esistenti. In particolare, rientrano nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

1. riparazione, rinnovo e sostituzione parziale di intonaci interni, tinteggiature interne, di rivestimenti e pavimenti interni;
2. riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni e loro verniciatura;
3. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
4. riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
5. riparazione e sostituzione di parti accessorie, di mobili ed arredi e di tutte le apparecchiature elettriche installate;
6. cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione;
7. verniciatura periodica dei locali;
8. pulizia, riparazione, tinteggiatura, sostituzione parziale di infissi, inferriate, davanzali, cornici, zoccolature etc.

Annualmente il concessionario presenta al Comune il piano delle manutenzioni, delle migliorie e degli acquisti che intende effettuare nell'anno; il piano delle manutenzioni deve essere approvato dal Responsabile del Settore Istruzione del Comune.

Ogni miglioria apportata rimarrà al termine della concessione di proprietà del Comune senza diritto ad alcun risarcimento o rimborso da parte del concessionario.

Articolo 9 – Pubblicità

Il Concessionario può richiedere l' autorizzazione all'Amministrazione Comunale per effettuare, in forma visiva pubblicità commerciale all'esterno della struttura, secondo le modalità e le tariffe stabilite dalla normativa vigente e dal relativo regolamento comunale.

Eventuali contratti di pubblicità che coinvolgano a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti comunali, non devono eccedere la durata della concessione.

Il Concessionario è tenuto a rimuovere a propria cura e spese tutta la pubblicità cartellonistica installata prima della fine della concessione, in modo tale che nessun messaggio pubblicitario permanga o possa essere diffuso oltre tale termine nei locali avuti in uso.

Articolo 10 - Interventi di manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti elettrici, idraulici, ecc, è a carico del Comune ad eccezione di quelle spese imputabili al cattivo uso, impropria o mancata manutenzione ordinaria e comunque dovute a danni causati da coloro che utilizzano la struttura, da fruitori o da terzi fornitori.

Per interventi di straordinaria manutenzione si intendono:

- gli interventi necessari ad assicurare la stabilità delle strutture portanti dell'edificio e la funzionalità degli impianti, escluse le spese di manutenzione ordinaria di riparazione e sostituzione di cui al precedente art. 8;
- le modifiche sostanziali del locale e delle pertinenze derivanti dall'adeguamento dello stesso a disposizioni di legge sopravvenute.

Nel caso in cui emerga l'esigenza di una manutenzione straordinaria della struttura o degli impianti, il concessionario deve inviare tempestivamente la richiesta di intervento all'Amministrazione comunale che provvede alla valutazione dell'urgenza ed all'eventuale intervento.

Articolo 11 - Permessi ed autorizzazioni

I locali comunali concessi in comodato sono in possesso di specifica agibilità ed autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organi competenti (ALS CN1 – Cuneo) per l'esercizio del servizio di centro di custodia oraria dato in concessione.

Qualora sopravvenute norme di legge richiedano interventi di adeguamento dei locali per l'esercizio dell'attività in oggetto, i relativi interventi verranno sostenuti direttamente dal Comune.

Sono invece a carico del concessionario gli interventi necessari per l'esercizio di attività accessorie o complementari dallo stesso proposte.

Il Concessionario, prima dell'inizio dell'attività, deve provvedere a propria cura e spese ad elaborare il regolamento interno, il progetto educativo generale* ed il piano tariffario del servizio da trasmettere agli organi competenti (Commissione Vigilanza ASL CN 1), nonché ad acquisire eventuali ulteriori nulla osta o pareri prescritti per l'esercizio del servizio stesso svolto nella struttura, a lui intestate o a suo delegato, con il divieto assoluto che tale esercizio avvenga in assenza di detti titoli.

Il Concessionario deve altresì corrispondere tempestivamente - previa la necessaria istanza, denuncia o autorizzazione - i diritti e le tasse eventualmente previsti in relazione alle attività svolte ed alla specifica modalità di svolgimento delle attività stesse.

*Il progetto educativo deve fondarsi su una costante attenzione ai modi dello sviluppo infantile per sostenere adeguatamente il processo di crescita dei bambini con un costante riferimento ai bisogni e alle esigenze degli stessi, in base agli specifici contesti sociali e culturali da cui provengono.

Il centro di custodia oraria deve, quindi, configurarsi come credibile contesto di vita per i bambini che lo frequentano e pertanto deve essere caratterizzato da un clima di attenzione e di premura nei confronti del bambino, di presa in carico dei suoi bisogni di cura fisica e di sviluppo psicofisico, armonizzato in un piano di attività, esperienze e momenti giornalieri che colgano i ritmi del bambino; piano che sappia sapientemente dosare momenti di intimità e di relazione con l'educatore di riferimento e momenti di gioco, di esplorazione, di manipolazione organizzati a piccoli gruppi ed in angoli appositamente predisposti.

Articolo 12 - Sub-concessione

E' vietato al Concessionario di sub-concedere, tutti o in parte e sotto qualsiasi forma la struttura ed il servizio oggetto della presente concessione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, e fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del relativo eventuale danno.

E' data facoltà al Concessionario di affidare a terzi le attività sottoelencate a soggetti in possesso dei requisiti di legge:

- manutenzioni;
- conduzione impianti;
- pulizie;
- custodia e servizi di controllo;
- altre attività dichiarate dal concessionario in sede di gara.

I suddetti sub-appalti, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge da parte delle relative ditte, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune prima della loro attivazione nei modi e secondo le disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

Articolo 13 - Elaborazione della carta dei servizi

Durante il primo anno di attivazione del servizio, il Concessionario deve redigere una carta da redigere in conformità alla relativa normativa di legge* e sottoporre all'Amministrazione comunale per la sua adozione.

La carta dei servizi è distribuita all'utenza all'interno della struttura e deve avere i seguenti contenuti fondamentali: finalità del servizio; condizioni di accesso al servizio; organizzazione e modalità di erogazione del servizio, identificazione del gestore e del responsabile del servizio; responsabile operativo cui fare riferimento; tariffe.

- *- Conferenza Unificata - Accordo del 26/09/2013 sulle *Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte della qualità dei servizi pubblici locali, in attuazione dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*
- Direttiva 24 marzo 2004 del Ministro della Funzione Pubblica "Rilevazione della qualità percepita dai cittadini";
- Legge n. 150 del 7 giugno 2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
- D.lg. n. 286 del 30/07/1999 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche"- art. 11 "Qualità dei servizi pubblici e Carte dei servizi";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994;

Articolo 14 - Personale

Per l'espletamento del servizio, il Concessionario deve avvalersi di personale specializzato in possesso delle necessarie qualifiche professionali, in relazione alle mansioni da svolgere, secondo quanto previsto in sede di offerta di gara e dalle normative vigenti in materia (in particolare D.G.R. Piemonte n.19-1361 del 20/11/2000 Allegato A punto 4).

Tutte le spese relative al personale tecnico, amministrativo, adibito a sorveglianza o a pulizia dei locali, o comunque addetto alla gestione ed allo svolgimento delle varie prestazioni necessarie per un corretto funzionamento della struttura sono a completo carico del Concessionario che risponde altresì del servizio prestato da eventuale personale volontario.

Il Concessionario è obbligato a regolare il rapporto di lavoro del personale (dipendente od autonomo) in conformità con le vigenti prescrizioni di legge e/o contratti collettivi di lavoro che regolano la materia.

L'Amministrazione Comunale rimane estranea a qualunque controversia che debba eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario, durante l'esecuzione del servizio, alla sua conclusione o in caso di sospensione del contratto.

Il Concessionario è tenuto a fornire, prima dell'inizio della concessione, al Comune l'elenco del personale a qualsiasi titolo impiegato, comprensivo anche degli addetti impegnati in modo occasionale e saltuario, contenente i dati anagrafici, i titoli professionali e di specializzazione, l'attestazione di assenza di reati ex art. 2 D. Lgs. 39/2014 e, ove richiesti, gli estremi dei documenti di abilitazione. Tale elenco deve essere tenuto costantemente aggiornato.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale devono essere esibiti in visione, in ogni momento, il libro unico del lavoro contenente il personale addetto al servizio, i contratti di lavoro e le posizioni assicurative.

L'Amministrazione Comunale può chiedere, ed il Concessionario si impegna ad attuarlo entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, l'allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscano ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento del servizio ove, nonostante la diffida rivolta dal Comune al Concessionario, la persona interessata non adegui il proprio comportamento alle esigenze del servizio pubblico in oggetto con particolare riferimento alla normativa di cui al successivo art.15.

Articolo 15 - Codice di comportamento e tutela dei minori

Ai sensi dell'art.2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 - *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici sono estesi al personale dell'impresa concessionaria.

La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in parola e dal relativo Codice attuativo adottato da ultimo dal Comune con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 30/12/2015 e pubblicato sul sito istituzionale comunale, sono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, tutto il personale addetto a qualsiasi titolo ad attività che coinvolgono minori deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 – ter, 600 - quater, 600 – quinquies e 609 – undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il concessionario deve provvedere per ciascun dipendente ad acquisire tale dichiarazione e/o la relativa certificazione del casellario giudiziale ed attestare al Comune l'effettuazione di tale verifica.

Articolo 16 - Direzione del servizio

Il Concessionario deve nominare un responsabile dell'attività avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone il nominativo e i requisiti all'Amministrazione comunale.

Il predetto responsabile operativo è il referente unico del Concessionario con il Comune e deve rapportarsi con il responsabile comunale competente.

Il responsabile operativo ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che debbano sorgere relativamente a tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.

Il responsabile operativo ha inoltre il compito di coordinare le attività di gestione e di controllo dei servizi erogati. A tal fine deve essere sempre reperibile nelle fasce orarie del servizio da parte degli uffici comunali.

Il Concessionario deve individuare un sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza.

Articolo 17 - Sicurezza

Presso la struttura deve essere affissa la planimetria di orientamento, la segnaletica di sicurezza ed il piano di sicurezza .

Il Concessionario si impegna a predisporre e a trasmettere all'Amministrazione Comunale, un Piano Operativo di Sicurezza, un piano di evacuazione in caso di incidenti casuali e, se necessario, il DUVRI e ad attuarne i contenuti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Il Concessionario è tenuto, ai sensi di Legge, alla nomina di un proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione da comunicare al Comune ed alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi ed al pronto soccorso, nonché a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dei relativi attestati di idoneità tecnica.

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e lavoratori tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

Il Concessionario deve osservare e far osservare al personale tutte le disposizioni legislative, le norme ed i regolamenti vigenti all'interno della struttura, operando affinché sia idoneamente informato e formato.

Per tutta la durata del presente contratto, vengono delegate al Concessionario la titolarità e la responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza sull'attività esercitata.

Le condizioni di sicurezza devono essere assicurate dal Concessionario per tutta la durata del contratto anche in ottemperanza alle vigenti normative di legge in tema di sicurezza impianti tecnologici (L.46/90), sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), ispezioni sui luoghi di lavoro (D.P.R. 303/56), sicurezza nei luoghi di intrattenimento e pubblico spettacolo (D.M. 24/08/1996 Titolo XI), norme antincendio (D.M. 10/03/1998).

Articolo 18 - Tutela dei dati

Il concessionario si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D.lgs 30 giugno 2003, n.196 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

In sede di stipula del contratto l'aggiudicatario, tramite il proprio legale rappresentante, sarà nominato quale soggetto responsabile del trattamento dei dati personali in discussione.

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati informatici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato speciale. In particolare si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con il Comune.

Il concessionario è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e volontari degli obblighi di segretezza anzidetti.

A tal fine l'aggiudicatario deve fornire i nominativi che possono avere accesso alle predette informazioni nell'esecuzione del servizio; questi ultimi vengono nominati dal summenzionato responsabile, incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n.196.

Su richiesta del Comune l'aggiudicatario deve inoltre comunicare le misure minime di sicurezza adottate nel trattamento dei dati personali in esecuzione del Capo II del D.lgs 30 giugno 2003, n.196.

Articolo 19 - Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti: ogni responsabilità connessa con l'uso degli immobili, degli impianti, delle apparecchiature e delle attrezzature per l'erogazione del servizio oggetto del presente capitolato è assunto a totale carico del Concessionario, rimanendo il Comune di Vignolo sollevato e indenne da qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose che dovessero accadere nell'esercizio del servizio.

L'aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e solleva l'Amministrazione comunale concedente da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, in dipendenza del servizio prestato.

L'aggiudicatario deve segnalare immediatamente agli uffici del Comune tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.

L'aggiudicatario è responsabile per tutti i danni che potranno derivare alle strutture, in conseguenza di uso improprio delle medesime e per danni recati, dovuti alla mancanza di una accurata sorveglianza e controllo degli utenti.

L'aggiudicatario, con oneri a proprio carico, deve stipulare con primaria compagnia assicurativa e per tutta la durata del contratto apposita polizza per responsabilità civile verso terzi, con massimali non inferiori a:

- € 3.000.000,00 per danni a ciascuna persona;

- € 1.000.000,00 per danni a cose

nonché polizza infortuni a copertura di eventuali infortuni subiti dagli utenti della struttura con i seguenti massimali:

- € 3.000.000,00 per morte

- € 3.000.000,00 per invalidità

- € 40,00 per giorno di ricovero da infortunio con massimo di 120 giorni

- € 5.000,00 per rimborso spese mediche da infortunio

Articolo 20 - Verifiche gestionali – Vigilanza

Entro il termine del mese di gennaio di ogni anno, il Concessionario deve presentare all'Amministrazione

Comunale:

1. una relazione tecnica sullo stato della manutenzione generale dei locali;
2. il rendiconto annuale di tutte le entrate e delle spese relativi ai locali in concessione e una relazione sull'andamento delle attività che si sono svolte nella struttura; in particolare deve fornire i dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza.
3. il riepilogo degli interventi annui di manutenzione e della relativa spesa sostenuta.

Il Comune mantiene le funzioni di controllo del servizio, ne constata il regolare funzionamento e verifica l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Per una maggiore funzionalità delle predette proprie funzioni di controllo il Comune può istituire una apposita Commissione di controllo composta da un rappresentante del Comune, uno dei genitori dei bambini ed un rappresentante della Ditta concessionaria. Le modalità di funzionamento ed i compiti di tale Commissione verranno definiti nella deliberazione del Consiglio comunale di sua eventuale costituzione.

Il Comune può procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione; la Ditta concessionaria deve prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Amministrazione Comunale qualora accerti che le prestazioni oggetto della presente concessione non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dal presente capitolato, fa pervenire alla ditta le eventuali contestazioni e osservazioni comunicando altresì le prescrizioni cui l'aggiudicatario deve conformarsi entro tempi stabiliti. L'aggiudicatario è tenuto a fornire giustificazioni e controdeduzioni scritte avverso le osservazioni mosse dal Comune, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto.

Articolo 21 – Modalità di scambio delle comunicazioni

Prima dell'inizio del servizio il concessionario deve dotarsi di apposita casella di posta elettronica certificata e della firma digitale ai sensi degli artt.48 e 24 del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale; il responsabile operativo di cui al precedente art.16 deve essere dotato di firma digitale.

Lo scambio di comunicazioni e trasmissione di documentazione tra il Comune e il Concessionario deve avvenire con gli strumenti oggetto del presente articolo.

Il Concessionario e il Comune sono tenuti, in caso di modifiche di qualsiasi tipo (cambio indirizzo PEC, persone firmatarie, ecc.), a comunicarle tempestivamente alla controparte.

Articolo 22 - Restituzione della struttura

Alla scadenza della concessione il Concessionario deve riconsegnare all'Amministrazione Comunale i locali come descritti nei precedenti art. 1 e art.5 comprensivi di eventuali addizioni, nonché i beni mobili e le attrezzature in essi esistenti alla data di sottoscrizione del contratto, quali emergenti dal verbale di consegna e relativi aggiornamenti. Tale riconsegna deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, ovvero dalla sua cessazione anticipata, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, tranne le eccezioni previste al successivo art. 25.

Gli immobili e i beni mobili devono essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità. All'atto della riconsegna deve essere redatto un verbale, in contraddittorio tra le parti, attestante la consistenza e lo stato di manutenzione e funzionalità degli immobili e mobili.

L'Amministrazione Comunale non ha alcun obbligo di indennizzo o rimborso per i lavori eseguiti ai sensi del precedente art.9. I suddetti interventi, una volta realizzati, vengono, infatti, acquisiti in proprietà dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso di inottemperanza dei termini e delle condizioni suindicate, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero d'ufficio ed al ripristino delle condizioni di funzionalità della struttura, a spese del Concessionario.

Se in occasione della riconsegna degli immobili all'Amministrazione Comunale risulti, da apposita perizia redatta in contraddittorio tra le parti, una diminuzione della funzionalità degli immobili imputabile a cattiva ed insufficiente manutenzione ordinaria, l'Amministrazione provvede ad escutere la cauzione definitiva fino alla concorrenza dell'importo e a richiedere gli ulteriori oneri in caso di incapienza di detta cauzione.

Il Concessionario, all'atto della riconsegna dei locali, ha il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la riconsegna degli immobili all'Amministrazione Comunale.

I beni d'investimento acquistati a fini migliorativi dal concessionario con le modalità indicate in sede di offerta resteranno di proprietà comunale.

Articolo 23 - Scioperi

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, il Comune deve essere avvisato con almeno 4 giorni di anticipo.

Articolo 24 - Interruzione del servizio

Il servizio oggetto del presente capitolato non può essere sospeso per nessun motivo senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al Concessionario.

Al Concessionario può essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:

1. nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile della struttura e dei locali;
2. per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che impongano la sospensione delle attività.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione può sostituirsi al Concessionario, previa diffida ad adempiere, per l'esecuzione d'ufficio, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni e l'applicazione delle relative penali.

Articolo 25 - Risoluzione del contratto – Recesso

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto viene risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte della Ditta concessionaria sia degli aventi diritto sui beni della stessa, nei seguenti casi:

- mancata acquisizione dei permessi ed autorizzazioni di cui al precedente art. 11 necessari per l'esercizio del servizio della presente concessione in tempo utile per la decorrenza della sua attivazione di cui al precedente art. 1;
- mancata intestazione entro il termine di attivazione del servizio, da parte del concessionario delle utenze dei servizi a rate della struttura (energia elettrica, gas combustibile, servizio idrico, ecc.) o mancato rimborso dei costi a tal fine anticipati dal Comune, con un ritardo superiore di sessanta giorni rispetto alla sua data fissata al precedente art.8;

- perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente;
- grave o ripetuta inosservanza delle norme del presente capitolato;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancata reintegrazione nel termine di quindici giorni della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 35;
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 2 giorni consecutivi;
- applicazione di almeno quattro penalità di cui al successivo art. 26, riferite ad altrettante infrazioni commesse nel medesimo anno;
- eventi di frode, accertata dalla competente Autorità giudiziaria;
- quando la ditta appaltatrice subappalti i servizi oggetto del presente capitolato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 12;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa concessionaria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo, salvo i casi previsti dall'art. 186bis del R.D. 16.03.1942 n. 267;
- messa in liquidazione o fallimento del soggetto aggiudicatario (ad eccezione per i raggruppamenti di imprese delle ipotesi di cui all'art. 37 commi 18 e 19 del D.Lgs. 163/2006);
- in caso di cessazione dell'attività da parte del concessionario o di cessione dell'azienda, ove il Comune ai sensi dell'art. 116 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente;
- in generale in tutti i casi previsti dall'art. 135 del D.Lgs. 163/2006.

In tali casi, il Comune provvede ad incamerare la cauzione di cui al successivo art. 35.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'amministrazione comunale con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale entra in possesso di tutti gli immobili – e dei beni in essi esistenti – compresi quelli realizzati dal Concessionario - con le modalità previste dall'art.22 - senza corresponsione alcuna di indennizzo o altre somme a qualsiasi titolo dovute.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione comunale il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della ditta appaltatrice.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta concessionaria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio per rilevanti motivi di interesse pubblico o per gravi motivi di ordine pubblico o sanitari, di recedere dal contratto di affidamento del presente servizio in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a.r o tramite posta elettronica certificata.

La revoca è disposta con specifico atto dell'Amministrazione Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso, l'Amministrazione Comunale rimborsa al Concessionario i costi che lo stesso comprova di sostenere in conseguenza della cessazione anticipata dei contratti con terzi concessionari di spazi per lo svolgimento di attività complementari, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di optare, in alternativa, per il subentro nei contratti in essere.

Qualora ne ricorrano le condizioni, in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), il Comune recede dal contratto di affidamento del presente servizio nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato D.Lgs.

Qualora la Ditta aggiudicataria intenda disdire il contratto prima della sua scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dalla nuova assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

Trattandosi della prima attivazione del servizio, la Ditta concessionaria, per ragioni dovute alle effettive condizioni di gestione del servizio stesso ed in particolare ad una richiesta di iscrizione di utenze inferiore di oltre il 20% rispetto alla capienza della struttura, può richiedere entro sessanta giorni dalla scadenza del primo anno di affidamento della concessione (31.05.2017) di disdire il contratto, senza che siano addebitate penali. In tal caso il Comune, previa verifica e redazione del verbale di riconsegna della struttura di cui al precedente art. 22, provvede a restituire alla Ditta concessionaria l'intero deposito cauzionale di cui all'art. 35. Il Comune, verificate le effettive condizioni di mercato di erogazione del servizio, valuta se riservarsi la facoltà di interpellare progressivamente i concorrenti che hanno partecipato alla gara per stipulare un nuovo contratto sino alla scadenza dell'appalto o se ridefinire le modalità di concessione del servizio e provvedere ad una sua nuova aggiudicazione tramite procedura di gara.

Articolo 26 - Penalità

Il concessionario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente capitolato e della corretta esecuzione del servizio.

Il concessionario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all'applicazione di penalità pari a:

1. € 50,00 per ciascun giorno di ritardo nell'intestazione delle utenze gas, acqua, elettricità, ecc. a partire da 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della concessione e per ciascun giorno di ritardo nel rimborso del costo di tali utenze anticipate dal Comune rispetto al termine di 30 giorni di cui al precedente art. 8;

2. € 100,00 per ciascun caso di non ottemperanza al programma delle manutenzioni ordinarie;

3. € 100,00 per ciascun giorno di mancato rispetto dell'orario di apertura del servizio;

L'applicazione della penale, da parte del Responsabile del Servizio con proprio provvedimento, è preceduta da specifica contestazione scritta, notificata a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata postale. L'aggiudicatario è tenuto a fornire giustificazioni e controdeduzioni scritte avverso le osservazioni mosse dal Comune, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

La comminazione di quattro sanzioni pecuniarie durante lo stesso anno scolastico, può comportare l'avvio della procedura di risoluzione contrattuale.

Il Comune, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Per le penalità deve essere emessa nota di credito che è incassata, in caso di mancato rimborso da parte del Concessionario, tramite prelievo dal deposito cauzionale di cui al successivo art. 35.

Per quanto non previsto e regolamentato nel presente capitolato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 27 - Stipula del contratto

Il contratto di concessione viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata o tramite atto pubblico amministrativo, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Il Concessionario deve produrre, preliminarmente alla stipula del contratto, le prescritte polizze assicurative, la cauzione definitiva di cui al successivo art. 35 ed il deposito spese contrattuali (registro, bolli, rogito ecc.).

Laddove l'affidatario si sottragga alla stipula del contratto in mancanza di giusta causa, l'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di revocare l'affidamento iniziale della concessione e di procedere, alternativamente, ad un nuovo affidamento a favore del concorrente che segue in graduatoria oppure di procedere a nuova gara. In tal caso, tutti gli oneri economici connessi sono in carico al primo aggiudicatario inadempiente.

Articolo 28 - Controversie

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente capitolato sono deferite in via esclusiva al Foro di Cuneo. Non è ammesso il ricorso alla competenza arbitrale.

Il Concessionario non può sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Amministrazione Comunale gli dà, per effetto di contestazioni che debbano sorgere tra le parti.

Prima di adire al giudizio ordinario, si procede ad un tentativo di composizione del conflitto in via bonaria, su iniziativa del Responsabile del procedimento.

Articolo 29 - Leggi e regolamenti

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalle vigenti normative in materia di concessione di servizi.

Il Concessionario è altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che verranno successivamente emanate da pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

SEZIONE II – NORME RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA

Articolo 30 - Modalità di espletamento della gara

La gara viene aggiudicata mediante procedura aperta.

Il servizio di cui all'oggetto rientra tra quelli elencati nell'allegato IIB al D.Lgs. 163/2006, "servizi centri diurni per bambini"(CPV 85312110-31) e "servizi sociali" (CPV85320000-8), che si richiama per gli articoli applicabili.

La procedura di aggiudicazione deve svolgersi ai sensi del R.D. 827/1924 e del D.Lgs 163/2006, con le relative modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 dello stesso D.Lgs. alle disposizioni contenute nei predetti testi di legge richiamate nel presente capitolato.

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del precitato D.Lgs. 163/2006, secondo i seguenti elementi:

- A) Progetto Tecnico;
- B) Offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto derivante dai punti A) Progetto tecnico e B) Offerta economica.

Per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche l'apposita Commissione di gara si avvale dei criteri di valutazione di cui ai successivi artt. 32 e 33 il cui punteggio complessivo è pari a 100.

Le procedure di gara ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 163/2006 vengono svolte da parte della Centrale Unica di Committenza Unione Montana Valle Stura cui il Comune aderisce.

Articolo 31 - Modalità di presentazione delle offerte

Per poter partecipare alla gara, ogni ditta concorrente deve far pervenire alla predetta Centrale Unica di Committenza, entro e non oltre i termini indicati nel bando di gara, un plico chiuso e sigillato con indicazione del mittente, completa del numero di fax e/o indirizzo di PEC, e con la scritta: "*Offerta per la concessione di centro di custodia oraria-baby parking*" mediante Raccomandata A.R., corriere privato o tramite recapito diretto al protocollo.

L'indirizzo al quale inoltrare il plico è: Centrale Unica di Committenza Unione Montana Valle Stura – Via Martiri e Caduti n. 13- 12014 – Demonte (CN).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile; prova dell'avvenuto recapito è data esclusivamente dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Per le offerte pervenute in ritardo, non saranno ammessi reclami.

Tale plico deve contenere:

1. Dichiarazione, redatta in carta libera contenente quanto previsto dall'allegato "B" al presente capitolato speciale, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa munito di regolare mandato (tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia prodotta unitamente a copia fotostatica, firmata, di un documento d'identità del sottoscrittore; in caso contrario la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000).

Ai sensi dell'art.77 del d.lgs n.163/2006 a pena di esclusione dell'offerta, il concorrente è obbligato ad indicare l'indirizzo esatto ed un indirizzo di posta elettronica certificata e/o di fax ai quali saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara; tale adempimento equivale ad accettazione da parte del concorrente che le tutte le comunicazioni, e in particolare quelle di cui all'art.79 del d.lgs n.163/2006 vengano effettuate via posta elettronica certificata e/o fax. L'obbligo viene previsto a garanzia dell'interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici che devono intercorrere tra l'Amministrazione comunale e i concorrenti.

2. Busta chiusa contenente il progetto tecnico

Il progetto tecnico deve essere redatto con le modalità indicate all'art.32 del presente capitolato speciale.

A pena di esclusione dalla procedura di gara il progetto tecnico deve:

- essere firmato, in modo leggibile, per esteso e previa apposizione di timbro, dal legale rappresentante dell'impresa munito di regolare mandato;
- essere chiuso in una busta separata dalla rimanente documentazione con sopra indicato "Progetto tecnico";
- in tale busta non devono essere inseriti altri documenti;
- tale busta chiusa deve essere inserita nel plico sigillato contenente tutti gli altri documenti di gara come sopra specificato.

3. Busta chiusa contenente l'offerta economica

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato "C" al presente capitolato speciale.

Sull'offerta economica deve essere apposta marca da bollo da € 16,00. I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Ne sarà fatta denuncia al competente Ufficio del Registro per i provvedimenti consequenziali (art. 19 D.P.R 26/10/1972, n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30/12/1982, n. 955)

L'offerta economica deve contenere l'indicazione, in cifre e in lettere, del corrispettivo di cui al successivo art. 33.

A pena di esclusione dalla procedura di gara, la scheda per la presentazione dell'offerta economica deve:

- essere completata senza abrasioni o correzioni di sorta, in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti;

- essere firmata, in modo leggibile, per esteso e previa apposizione di timbro, dal legale rappresentante dell'impresa munito di regolare mandato;
- essere chiusa in una busta con sopra indicato "Offerta economica". In tale busta non devono essere inseriti altri documenti. Tale busta chiusa deve essere inserita nel plico sigillato contenente tutti gli altri documenti di gara come sopra specificato.

4. Documento attestante l'avvenuta costituzione della garanzia a corredo dell'offerta nei modi indicati al successivo art. 35.

5. Ricevuta in originale del versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'importo di € 20,00. Per il versamento del contributo si deve fare riferimento alle disposizioni operative sul sito della Autorità (www.anticorruzione.it) alla sezione Servizio riscossione contributo. Nella causale del versamento deve essere indicato il codice fiscale del concorrente ed il codice CIG di identificazione della gara che è acquisito dalla predetta Centrale Unica di Committenza.

Articolo 32 - Progetto tecnico

Il progetto tecnico deve essere scritto in lingua italiana, deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente articolo, deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e deve essere immediatamente applicabile e realizzabile.

Il progetto tecnico deve essere formulato sinteticamente in un numero massimo di n.12 facciate formato A4 dimensione 11 comprensive di copertina, grafici, indici e quanto altro.

A pena di esclusione dell'offerta il documento deve essere articolato come segue:

1. Progetto di gestione del servizio

Il concorrente descrive le modalità con le quali intende gestire il servizio e con particolare attenzione al potenziamento della ricettività dello stesso.

In particolare devono essere descritte:

- Attività di promozione del servizio di custodia oraria-baby parking
- le tariffe di gestione del servizio proposte;
- Le modalità di riscossione diretta ordinaria e coattiva delle tariffe comunali;
- il servizio di custodia della struttura;
- l'orario di apertura della struttura :il concorrente indica l'orario di apertura del servizio fermo restando l'orario minimo obbligatorio indicato all'art.7.

2. Piano delle attività inerenti il servizio

Il concorrente descrive le attività che intende svolgere nell'impianto evidenziando:

- La natura dell'attività da svolgere nella struttura e nel servizio
- La tipologia e varietà di attività proposte;

3.Struttura organizzativa proposta per la gestione della struttura comunale

3.A Organizzazione dell'attività inerente il servizio

Il concorrente descrive l'organizzazione con la quale intende esercitare l'attività indicando il numero, la qualifica, le professionalità e l'esperienza dei soggetti coinvolti .

3.B Organizzazione di attività complementari compatibili con l'uso dei locali

Il concorrente descrive l'organizzazione con la quale intende assicurare attività complementari eventualmente proposte e l'organico utilizzato per la loro gestione.

4. Piano della manutenzione programmato

Il concorrente descrive il programma degli interventi di manutenzione dei locali e della struttura e delle attrezzature.

5.Interventi migliorativi

Il concorrente indica gli interventi migliorativi che intende effettuare nell'arco della concessione.

Articolo 33 - Offerta economica

L'offerta economica deve indicare il corrispettivo annuo offerto.

Il corrispettivo annuo, a base d'asta per la concessione in uso dell'immobile comunale e della gestione del servizio è pari a € 0,00.

Nel caso in cui per l'utilizzo della struttura e l'espletamento del servizio, il concorrente intenda offrire un canone di concessione al Comune, il corrispettivo deve essere indicato con il segno negativo (ad es. – 1.000,00 (meno mille/00)).

Non sono ammesse offerte parziali, limitate ad una parte del servizio od offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva o univocamente non determinabili.

Non saranno ammesse offerte in aumento a carico del Comune.

Articolo 34 - Criteri di aggiudicazione

Il servizio viene aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. lgs n.163/2006 e successive modificazioni. Ad ogni offerta validamente presentata viene attribuito un punteggio, derivante dalla valutazione dei seguenti elementi:

- 80 punti per il progetto tecnico;
- 20 punti per l'offerta economica.

Il punteggio totale riportato da ciascun concorrente è la somma dei punteggi conseguiti per il progetto tecnico e per l'offerta economica.

Il punteggio provvisorio è dato dalla sommatoria dei punteggi conseguiti per i singoli parametri di valutazione.

Il **punteggio definitivo** del progetto tecnico, ai sensi della determinazione AVCP n. 7 del 24.11.2011, è assegnato con le seguenti modalità di riparametrazione:

al concorrente che ha conseguito il punteggio provvisorio più alto secondo la somma dei precedenti parametri vengono assegnati 80 punti, agli altri concorrenti punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$X = (B \cdot 80) / A$$

Dove:

B = Punteggio provvisorio conseguito dall'impresa oggetto di valutazione;

A = Punteggio provvisorio più alto conseguito;

80 = punteggio attribuito all'offerta che ha conseguito il punteggio provvisorio più alto;

X = punteggio da assegnare all'impresa B.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si tiene conto dei parametri di seguito specificati.

I – OFFERTA TECNICA

1. Progetto di gestione del servizio	Max Punti 40 (quaranta)
a. Attività di promozione del servizio Il punteggio viene assegnato in base al numero delle attività promozionali per incrementare l'utilizzo della struttura e del servizio Ottimo = punti 7 Discreto = punti 5 Sufficiente = punti 4 Mediocre = punti 2 Scarso = punti 0	Max punti 7 (sette)
b. Tariffe di gestione del servizio proposte: Il punteggio viene attribuito proporzionalmente in base alle tariffe per le utenze di gestione del servizio proposte secondo la seguente formula: tariffa più bassa proposta x 15 / tariffa offerta dal concorrente	Max punti 15 (quindici)

<p><i>c. modalità riscossione diretta ordinaria e coattiva delle tariffe comunali</i> Il punteggio viene assegnato in base all'organizzazione per la riscossione delle tariffe comunali con particolare riferimento alla riscossione coattiva. Ottimo = punti 5 Discreto = punti 4 Sufficiente = punti 3 Mediocre =punti 2 Scarso = punti 0</p>	<p>Max punti 5 (cinque)</p>
<p><i>d. Servizio di custodia della struttura</i> Il punteggio viene assegnato in base alla tipologia di custodia e sorveglianza che il concorrente intende assicurare Ottimo = punti 5 Discreto = punti 4 Sufficiente = punti 3 Mediocre =punti 2 Scarso = punti 0</p>	<p>Max punti 5 (cinque)</p>
<p><i>c. Orario di apertura della struttura</i> Il punteggio viene assegnato in proporzione alle ore settimanali di apertura della struttura in aggiunta all'orario minimo previsto all'art. 7 del presente capitolato Ottimo = punti 8 Discreto = punti 6 Sufficiente = punti 4 Mediocre =punti 2 Scarso = punti 0</p>	<p>Max punti 8 (otto)</p>
<p>2. Piano delle attività inerenti il servizio</p>	<p>Max Punti 10 (dieci)</p>
<p>Il punteggio viene assegnato in relazione alla tipologia e varietà di attività proposte per l'attività di custodia oraria (baby parking), alla luce della naturale destinazione della struttura, in base alle seguenti valutazioni: Ottimo = punti 10 Discreto = punti 8 Sufficiente = punti 6 Mediocre =punti 4 Scarso = punti 0</p>	
<p>3.Struttura organizzativa proposta per la gestione della struttura comunale</p>	<p>Max Punti 13 (tredici)</p>
<p>3.A Organizzazione dell'attività inerente il servizio (organico) Viene assegnato il punteggio in relazione all'organico utilizzato per la gestione delle attività di custodia oraria (baby parking), valutando numero e qualifica del personale impiegato per i singoli servizi con particolare riferimento a:</p>	<p>Max punti 8 (otto)</p>

<p>a) Numero di addetti impiegati, b) Brevetti ed attestati di specializzazione, c) Esperienze nel settore del personale utilizzato (curriculum) d) Formazione del personale. Il punteggio viene assegnato in base alle seguenti valutazioni: Ottimo = punti 8 Discreto = punti 7 Sufficiente = punti 5 Mediocre =punti 3 Scarso = punti 0</p>	
<p>3.B Organizzazione di attività complementari compatibili con l'uso dei locali Viene assegnato il punteggio in relazione al numero delle attività complementari eventualmente proposte ed all'organico utilizzato per la loro gestione, valutando numero e qualifica del personale impiegato per i singoli servizi con particolare riferimento a: a) Numero attività complementari, b) Numero addetti ed esperienze nel settore del personale utilizzato (curriculum) c) Formazione del personale. Il punteggio è assegnato in base alle seguenti valutazioni: Ottimo = punti 5 Discreto = punti 4 Sufficiente = punti 3 Mediocre = punti 2 Scarso = punti 0</p>	<p>Max punti 5 (cinque)</p>
<p>4. Piano della manutenzione programmato Il punteggio viene assegnato in base al numero e alla rilevanza degli interventi di manutenzione programmati, in base alle seguenti valutazioni: Ottimo = punti 8 Discreto = punti 6 Sufficiente = punti 4 Mediocre =punti 2 Scarso = punti 0</p>	<p>Max punti 8 (otto)</p>
<p>5.Interventi migliorativi Viene privilegiata la disponibilità del concorrente ad effettuare interventi migliorativi alla struttura sede del servizio di custodia oraria (baby parking) Sono valutati : 1. l'ambito di miglioramento (strutturale, impiantistico) e la sua consistenza; 2. la completezza, il grado di dettaglio dell'elaborato e il livello dei contenuti progettuali;</p>	<p>Max punti 9 (nove)</p>

<p>3. la tipologia e la qualità dei materiali; 4. la funzionalità della struttura; 5. i tempi massimi previsti per la realizzazione. Il punteggio viene assegnato in base alle seguenti valutazioni: Ottimo = punti 9 Discreto = punti 7 Sufficiente = punti 5 Mediocre =punti 3 Scarso = punti 0</p>	
---	--

II – OFFERTA ECONOMICA

Al concorrente che propone un canone annuo più alto a favore del Comune vengono assegnati 20 punti, agli altri concorrenti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P=(B*20)/A$$

Dove:

B = canone in euro offerto dal concorrente oggetto di valutazione;

A = canone in euro più alto;

20 = max punteggio attribuito al concorrente che ha offerto il canone più alto;

P = punteggio da assegnare al concorrente B.

Disposizioni comuni relative alla aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio avviene in capo alla Ditta che, sommati i punteggi definitivi attribuiti in sede di progetto tecnico (come precedentemente specificato) e di offerta economica, ottenga il punteggio più alto.

L'arrotondamento avverrà alla seconda cifra decimale (arrotondamento in base alla terza cifra decimale).

In caso di mancanza, incompletezza o di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione di gara al concorrente interessato viene applicata una sanzione pari all'uno per mille del valore annuo stimato della gara (€ 66,00) e viene assegnato un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione di tale documentazione. Non possono comunque essere regolarizzate le firme mancanti sull'istanza di partecipazione e sull'offerta; la cauzione provvisoria ed il versamento del contributo gara all'ANAC devono comunque essere stati soddisfatti entro il termine di presentazione delle offerte, salvo per la cauzione provvisoria il suo adeguamento di valore di cui al successivo art. 35.

Per la valutazione delle offerte anormalmente basse la commissione si riserva di eventualmente procedere in merito in presenza di elementi significativi di anomalia, trattandosi comunque di appalto di cui all'allegato II B del Codice dei contratti D.Lgs 163/2000 non soggetto a specifica normativa in materia.

Ai sensi dell'Art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 l'Amministrazione procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ai sensi del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di parità del punteggio complessivo, l'aggiudicazione avviene in favore dell'impresa che ha ottenuto il maggior punteggio nel progetto tecnico. In caso di ulteriore parità, l'Amministrazione invita le stesse ad un esperimento di migioria sull'offerta economica proposta. Nel caso che nessuna delle imprese concorrenti sia presente o voglia migliorare l'offerta, si procede a sorteggio.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la possibilità di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara (Art. 81 del d.lgs. n. 163/2006).

Articolo 35 – Depositi cauzionali

Per la partecipazione alla gara deve essere presentata, da ciascun concorrente quale garanzia a corredo dell'offerta, una cauzione provvisoria pari ad € 3.960,00 (2% dell'importo stimato del valore della concessione oggetto della gara, di cui al precedente art.3), che deve essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs. 163/2006, e deve avere una validità minima di 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione, a scelta del concorrente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso in cui la garanzia sia presentata in contanti il versamento in contanti o tramite bonifico bancario deve essere effettuato presso la Tesoreria comunale:

Cassa di Risparmio di Savigliano– Agenzia di Vignolo – IBAN IT80P0630546851000000802839

In tal caso deve essere presentata copia della quietanza rilasciata dal Tesoriere. Nel caso di versamento in contanti il versamento deve essere accompagnato dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risulti aggiudicatario.

La garanzia deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno del fideiussore, a pena di esclusione, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'offerente risulti aggiudicatario della gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), dalla fidejussione bancaria o dalla polizza fidejussoria deve risultare univocamente che la garanzia stessa è prestata a favore del costituendo RTI o, comunque, di tutte le imprese destinate a confluire nello stesso, con copertura, per tutte queste ultime, del rischio di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui il concorrente versi una garanzia di importo inferiore a quanto previsto non è soggetto automaticamente ad esclusione ma viene chiamato ad integrarne l'importo entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione, pena l'esclusione dell'offerta.

La cauzione provvisoria viene restituita ai concorrenti non aggiudicatari, subito dopo l'aggiudicazione della gara.

L'aggiudicatario del servizio deve altresì costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità dettate dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell'esatto e completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, in contanti presso la Tesoreria dell'Amministrazione Comunale o a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da Banca o Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla L. 348/1982 e s.m.i., ed iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 385/1993.

L'ammontare della cauzione definitiva deve essere pari al 10% dell'importo stimato della concessione di cui al precedente art.3. Ferma restando la facoltà dell'aggiudicatario di scegliere la forma della cauzione, la fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto.

In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario, il Comune incamererà la cauzione definitiva, salve le azioni per gli ulteriori danni subiti e l'aggiudicatario deve provvedere alla sua reintegrazione nel termine di quindici giorni dal suo utilizzo. La cauzione definitiva viene svincolata solo dopo l'esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario. Non sono concessi esoneri dal versamento della cauzione definitiva.

Articolo 36 – Requisiti per la partecipazione alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 che rientrano nelle condizioni sotto esplicitate:

- essere iscritte al Registro delle Imprese presso una Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, per l'esercizio di attività coerenti con l'oggetto della concessione;
- essere (eventualmente) iscritte per l'esercizio di attività coerenti con l'oggetto della concessione, all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al DM 23/06/2004 e/o all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ed essere in possesso di regolare revisione annuale;
- non trovarsi in alcuna delle situazioni, cause di esclusione, indicate all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (requisiti di ordine generale);
- rispettare le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68/1999;
- non essere interessati da piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis legge 383/2001, non conclusi;
- essere in regola con gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008;
- rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore competente e gli accordi integrativi provinciali ed aziendali vigenti, e applicare a favore dei dipendenti, a favore dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle previste dal proprio C.C.N.L.;
- possedere capacità finanziaria ed economica, comprovata da uno o più dei documenti di cui all'art. 41 comma 1 del D. L.vo 163/2006; nel caso tale capacità sia dimostrata tramite dichiarazione di due istituti bancari intermediari, le stesse dichiarazioni devono essere allegate in originale o copia autentica alla dichiarazione modello "B";
- possedere capacità tecnica comprovata da:
 - esperienza almeno annuale consecutiva in servizi analoghi a quello oggetto della presente concessione (la ditta deve elencare tutti i servizi analoghi a quello oggetto della presente gara, resi presso Enti pubblici e privati, negli ultimi tre anni, 2013/2015; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o Enti Locali esse sono provate da certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni sul buon esito di gestione di almeno un servizio analogo, senza procedure di contenzioso; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. A tale scopo l'impresa partecipante può in sede di dichiarazione di partecipazione alla gara autocertificare la prestazione di tali servizi ed in caso di aggiudicazione dell'appalto deve

trasmettere le certificazioni, in originale, rilasciate dalle pubbliche amministrazioni interessate o da ditta privata che comprovino la durata e il buon esito del servizio.

- indicazione del numero medio annuo di dipendenti e dirigenti impiegati negli ultimi tre anni (2013/2015).

- eventuale possesso di certificazioni di controllo di qualità.

Gli operatori economici appartenenti ad altri Stati dell'Unione Europea o ad altri Stati per i quali valgano condizioni di reciprocità, devono produrre la documentazione relativa al possesso dei predetti requisiti nelle forme e nei modi di cui agli artt. 38 comma 5 e 47 del D. Lgs. 163/2006.

Articolo 37 - Avvalimento dei requisiti di capacità tecnica ed economica

Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n.163/2006 l'impresa concorrente, singola o consorziata o raggruppata può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico ed economico di cui al precedente art. 36, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. Non è comunque consentito di avvalersi per ciascun requisito di più di una impresa ausiliaria.

A tale scopo l'impresa allega alla dichiarazione di cui al modello allegato sub "B" al presente capitolato speciale:

a) una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del d.lgs n. 163/2006;

c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, non si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione; l'obbligo deve evincersi chiaramente e senza condizione alcuna dal contratto di avvalimento.

f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti in tema di normativa antimafia sia per l'impresa concorrente che per quella ausiliaria.

L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Articolo 38 – Consorzi e raggruppamenti temporanei di impresa

La partecipazione alla gara da parte di consorzi o raggruppamenti è disciplinata dagli artt. 34 / 37 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

In caso di raggruppamenti, ciascun soggetto associato, dovrà presentare la documentazione amministrativa richiesta; i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono

richiesti alla mandataria nella misura pari ad almeno il 60%, mentre la restante parte deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% e comunque in misura tale da ricoprire il 100% dei requisiti richiesti.

Articolo 39 - Procedura di gara

La gara ha inizio all'ora stabilita nel bando di gara anche se nessuno dei concorrenti sia presente nella sala.

La procedura di gara si svolge in seduta pubblica per quanto riguarda la verifica della regolarità dei plichi, delle dichiarazioni di cui all'art.31, punto 1, della costituzione della garanzia di cui all'art.31 punto 4; successivamente si procede alla valutazione del progetto tecnico di cui all'art.31, punto 2, in seduta riservata; per finire si procede all'apertura in seduta nuovamente pubblica dell'offerta economica di cui all'art. 31 punto 3.

La Commissione aggiudica il servizio in via provvisoria a favore dell'offerta che ottiene il punteggio complessivo più alto, dato dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e per il progetto economico.

In caso di parità di punteggio, entro la seconda cifra decimale, l'aggiudicazione avviene in favore dell'impresa che ha ottenuto il maggiore punteggio nel progetto tecnico; in caso di ulteriore parità, alle imprese concorrenti viene richiesta un'offerta economica migliorativa, ove nessuna delle imprese sia presente alla seduta di gara o accetti di migliorare l'offerta economica si procede mediante sorteggio.

Le sedute di gara sono pubbliche ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni della gara stessa è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti o ai loro delegati, muniti di procura o delega scritta, previa autorizzazione dell'organo di gara.

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs n. 163/2006 per ciascun concorrente l'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al sessantesimo giorno dalla data dell'aggiudicazione definitiva.

Articolo 40 - Clausola CONSIP

Qualora, successivamente all'indizione della presente gara, MEPA e Consip Spa attivino, o la Regione Piemonte stipuli una convenzione relativa alla medesima categoria di servizi, è facoltà del Comune revocare o modificare il presente procedimento di gara se tale convenzione risulti più favorevole economicamente per il bilancio comunale.

Articolo 41 - Verifica dei requisiti

Il Comune, prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario, si riserva di compiere gli accertamenti relativi alle dichiarazioni di cui all'allegato "B" del presente capitolato speciale.

Qualora tale prova relativamente al concorrente primo classificato non sia fornita o non confermi i requisiti dichiarati, il Comune procede alla revoca dell'aggiudicazione; in tale caso è facoltà del Comune provvedere all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

A tale fine si precisa che la falsa dichiarazione:

- a) comporta l'applicazione di sanzioni penali [art.76 D.P.R. n.445/2000 ed artt.483, 489 e 495 Codice Penale],
- b) comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (revoca eventuale aggiudicazione) [art.75 D.P.R. n.445/2000];
- c) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive procedure per ogni tipo di concessione (art. 38, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006);
- d) comporta la segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi (ANAC) ai fini dell'iscrizione nel relativo casellario.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni il Comune può procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

Articolo 42 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c.1, del D.lgs 30 giugno 2003, n.196 si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale del Comune e della Centrale Unica di Committenza implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.lgs n. 196/2003;
- soggetto attivo del trattamento dati è per il Comune, il Responsabile dell'Area Amministrativa – Finanziaria Sig. Degioanni Sergio;
- titolari del trattamento sono il Comune di Vignolo e, in sede di gara, la Centrale Unica di Committenza.


Articolo 43 - Informazioni e responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e della Legge n. 241/1990 il responsabile del presente procedimento è il Sig. Sergio Degioanni – Settore Istruzione – tel 0171/48173 – fax 0171/48294 – email segreteria@comune.vignolo.cn.it - PEC comune.vignolo.cn@legalmail.it.

Le informazioni potranno essere richieste esclusivamente via fax, email, PEC o tramite recapito diretto.

Il Comune fornirà le informazioni complementari richieste inviando la risposta via fax, email o PEC al richiedente e pubblicando l'elenco delle domande e delle risposte sul sito www.comune.vignolo.cn.it nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Bandi di gara e contratti".

ALLEGATO "A" PLANIMETRIA DEI LOCALI



Allegato B - Modello A
Esente da bollo ai sensi dell'articolo 37
D.P.R. 445/2000

Spett.le
Centrale Unica Committenza
Unione Montana Valle Stura
Via Martiri e caduti n. 13
12014 DEMONTE

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della gestione in concessione di un centro di custodia oraria-baby parking Periodo 01/08/2016 – 31/07/2019

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente nel Comune di _____ Provincia _____
Stato _____ Via/Piazza _____
nella sua qualità di _____
autorizzato a rappresentare legalmente l'Impresa/Società/Associazione
_____ con sede nel Comune di _____
_____ Provincia _____ Stato _____ Via/Piazza _____
Codice Fiscale n. _____ e Partita I.V.A. n. _____
Telefono _____ Fax _____ e-mail _____ P.E.C.

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

CHIEDE

di partecipare alla gara in oggetto avviata dal Comune di Vignolo come (*crociare la voce interessata*):

- A) **Impresa singola** (di cui all'art. 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006)
- B) **Consorzio** (di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), c), del D.Lgs. 163/2006)
costituito da:

Denominazione	Codice fiscale	Indirizzo

Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 37, comma 7 e art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006):

Denominazione	Codice fiscale	Indirizzo

C) **Consorzio ordinario** (di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006)

C1) già costituito

Oppure

C2) da costituirsi

fra:

Denominazione	Codice fiscale	Indirizzo

Nel caso di consorzio non ancora costituito è necessario compilare il modello B).

D) **Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)** di cui all'art. 34, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 163/2006)

D1) già costituito

Oppure

D2) da costituirsi

fra:

Denominazione	Codice fiscale	Indirizzo

Nel caso di GEIE non ancora costituito è necessario compilare il modello B).

E) **Raggruppamento temporaneo d'impresa** (di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006)
in qualità di

Mandataria (Capogruppo)

Oppure

Mandante

di un raggruppamento temporaneo di imprese

E1) già costituito

Oppure

E2) da costituirsi

fra:

	Denominazione	Codice fiscale	Indirizzo
Mandataria			
Mandante			
Mandante			
Mandante			

Nel caso di RTI non ancora costituito è necessario compilare il modello Allegato 2.

F) **con avvalimento** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 per i seguenti requisiti
..... della Impresa ausiliaria:

Denominazione	C.F. e partita IVA	Sede legale	Telefono/fax

Nel caso di avvalimento è necessario compilare il modello Allegato 3.

DICHIARA

(barrare in corrispondenza della voce che interessa)

1. che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede o ad analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della presente procedura di gara, e comunica i seguenti dati:

PROVINCIA DI ISCRIZIONE: _____

NUMERO DI ISCRIZIONE: _____

DATA DI ISCRIZIONE: _____

inoltre

(solo per società cooperative) che la società risulta iscritta iscrizione nell'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004 – numero di iscrizione _____ data di _____ iscrizione _____ e all' Albo Regionale delle Cooperative Sociali – numero di iscrizione _____ data di _____ iscrizione _____, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, nonché di essere in possesso di regolare revisione annuale di tale iscrizione;

2. **(solo per le società)¹** che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti:

Cognome e nome	Nato a	In data	Residente a	Provincia	Carica ricoperta

¹ Devono essere indicati: per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di poteri di rappresentanza (o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori.

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello "A/BIS"

3. **(solo per le imprese individuali)** che il titolare attuale è il seguente:

cognome e nome: _____ nato a _____

il _____ residente a _____;

4. **(per tutte le imprese):**

a) che i direttori tecnici (se previsti) attualmente in carica sono i seguenti:

Cognome e nome	Nato a	In data	Residente a	Provincia

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello "A/BIS"

b) che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:

Cognome e nome	Nato a	In data	Residente a	Provincia	Carica ricoperta

5. **L'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e precisamente:**

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011).

c) di non incorrere nelle circostanze di cui all'art. 38 comma 1 lettera m-ter del D.Lgs. 163/2006;

d) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale;

OVVERO

di avere subito condanne relativamente a _____ ai sensi dell'art. _____ del _____ C.P.P. nell'anno _____ e di aver _____

(Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati nell'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. Vanno indicate le condanne per le quali

abbia beneficiato della non menzione. Non vanno indicate condanne per reati che sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.)

e) che nei confronti dei soggetti di cui al punto 4.b), per quanto a propria conoscenza, non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

OVVERO

che il soggetto _____, cessato
nell'anno ha subito condanne relativamente

a: _____ ai sensi dell'art. _____ del
C.P.P nell'anno _____ e di aver _____

(Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati nell'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. Vanno indicate le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Non vanno indicate condanne per reati che sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.)

In luogo della presente dichiarazione è possibile allegare le dichiarazioni sottoscritte dei soggetti di cui al punto 4.b), mediante l'apposito modello Abis).

f) di non avere subito a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all'ultimo anno;

g) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'Autorità;

h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Vignolo o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Vignolo;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui ha sede la propria Ditta. Indica inoltre l'Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica: _____

l) che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell'Autorità ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1ter dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 per la presentazione di false dichiarazioni o documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui ha sede la propria Ditta. Dichiaro inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL:

INPS

Sede di: _____

Matricola aziendale: _____

INAIL

Sede di: _____

P.A.T.: _____

CCNL applicato: _____

n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68; Indica inoltre l'Ufficio a cui rivolgersi ai fini della verifica: _____

o) che l'impresa non è stata soggetta all'applicazione della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, secondo comma, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis comma 1 del D.L. 04/07/2006 N. 223;

p) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

q) che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

r) di non essere in una situazione di collegamento o controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente

oppure

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente

oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente.

s) che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso.

(solo nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze;

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e nel bando di gara e di aver/non aver preso visione dei locali in cui dovranno essere effettuati i servizi oggetto del presente appalto e delle relative modalità di effettuazione;

7. la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la presente procedura di gara oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;

8. di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività, nonché dell'obbligo di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale collettivo di lavoro per i lavoratori dipendenti e negli accordi locali integrativi vigenti;

9. di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

10. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 – la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

Oppure:

di non autorizzare le parti, che saranno espressamente indicate con la presentazione delle stesse, relative alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L'Unione Montana Valle Stura ed il Comune di Vignolo si riservano di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

11. di autorizzare l'Unione Montana Valle Stura ed il Comune di Vignolo a comunicare tramite posta elettronica certificata o via fax, in particolare le comunicazioni di cui all'art. 79 del Codice dei contratti;

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 D.lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la gara di cui all'oggetto;

13. di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni effettuate.

14. **(in caso di RTI, consorzi, GEIE già costituiti) – per RTI, consorzi, GEIE non ancora costituiti compilare il mod. B)** che nell'ambito del R.T.I. o Consorzio le parti delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese sono:

	DENOMINAZIONE	PARTE DELLA PRESTAZIONE	PERCENTUALE
Impresa mandataria – capogruppo			%
Impresa mandante – consorziata			%
Impresa mandante – consorziata			%

15. di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 del D.L.vo 163/2006 alternativamente ai seguenti indirizzi di domicilio....., oppure di posta elettronica certificata....., oppure di posta elettronica ordinaria....., oppure al seguente numero di fax.....

16. CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

di possedere adeguata capacità economica e finanziaria dimostrabile mediante **(uno solo o più dei seguenti documenti previsti dall'art. 41 comma 1 del D.Lgs. 163/2006):**

- dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati** ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, attestanti l'affidabilità e la solvibilità dell'offerente, **che si allegano alla presente istanza;**
- bilanci o estratti del bilancio dell'impresa**, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 riportante i dati di tali bilanci o estratti, **che si allegano alla presente istanza;**
- fatturato globale d'impresa e importo relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto** (servizi centri diurni per bambini o sociali) riferito agli esercizi 2013-2014-2015 (per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni tale requisito può essere comprovato per ciascun anno intero di attività svolta), come di seguito riportato (per gli appalti pluriennali va computata la sola quota parte fatturata in detto triennio):

FATTURATO GLOBALE E SPECIFICO

ESERCIZI FINANZIARI	FATTURATO GLOBALE	FATTURATO SERVIZI ANALOGHI
2013		
2014		
2015		
Somma esercizi		

In alternativa può essere allegata apposita dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

- altra eventuale documentazione (per le imprese di recente costituzione):**
(specificare)

17 CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:

di possedere, oltre alla iscrizione al Registro Imprese, adeguata capacità tecnica e professionale dimostrabile mediante:

- elenco dei principali servizi svolti o in svolgimento con buon esito nel triennio 2013-2014-2015, per una durata almeno annuale, analoghi alle categorie di servizi oggetto di gara**, con l'indicazione dei relativi importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, i cui relativi contratti non siano stati risolti anticipatamente per inadempienze contrattuali:

DESCRIZIONE DEI CONTRATTI	PRESTAZIONI ANNUE EROGATE	DATA DI STIPULA	DESTINATARIO

(in sede di verifiche successive alla gara i suddetti servizi dichiarati dovranno essere provati, se prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni od enti stessi; se prestati a privati dovranno essere dichiarati da questi o dallo stesso concorrente),

indicazione del numero medio annuo di dipendenti e dirigenti impiegati nel servizio nel triennio 2013/2015:

Dipendenti medi impiegati nel triennio 2013/2015: n.medi annui

Dirigenti medi impiegati nel triennio 2013/2015: n.medi annui

In alternativa può essere allegata apposita dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

possesso di certificazioni di controllo di qualità relative alla attività di centri diurni per bambini e di servizi sociali, allegate in originale o copia conforme alla presente istanza.(eventuale)

Data.....

.....
(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentate)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

- **La domanda va sottoscritta dal singolo partecipante o dal legale rappresentante del concorrente. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.**
- **Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.**

N.B.1)

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario (sia già costituiti che da costituirsi), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei contratti, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni vanno rese, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.

N.B.2)

La dichiarazione circa l'inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 38 - comma 1 – del Codice dei contratti, lett. b), c), m-ter), vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione alla gara:

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzi = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Per le dichiarazioni in N.B.2 andrà utilizzato l'apposito modulo mod. A/BIS in allegato

Modello A/BIS Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti non firmatari dell'offerta: **a)** titolare (per impresa individuale), soci (per le società in nome collettivo), soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se si tratta di altro tipo di società); **b)** direttore tecnico

IO SOTTOSCRITTO _____ NATO A
_____ IL _____ IN QUALITA' DI (*carica
sociale*) _____

DELLA SOCIETA' (*denominazione e ragione sociale*)

DICHIARO

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, **ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,**

CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ

(barrare in corrispondenza della voce che interessa)

A) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

OVVERO

di avere subito condanne relativamente a: _____ ai
sensi dell'art. _____ del C.P.P nell'anno _____ e di
aver _____

(Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati nell'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. Vanno indicate le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Non vanno indicate condanne per reati che sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.)

B) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575.

C) di non incorrere nei divieti di cui all'art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del Codice dei contratti;

TIMBRO DELLA SOCIETÀ E FIRMA

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

ALLEGATO C – OFFERTA ECONOMICA

Spett.le Centrale Unica Committenza
Unione Montava Valle Stura

OGGETTO:

**GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DI
CENTRO DI CUSTODIA ORARIA – BABY PARKING PERIODO 01/08/2016 – 31/07/2019**

Il sottoscritto (<i>Cognome e Nome</i>)	
Luogo e data di nascita	
Indirizzo della residenza (<i>via, numero civico, città, CAP, provincia</i>)	
Codice fiscale	
Nella qualità di (<i>indicare la carica sociale</i>)	
Dell’impresa (<i>denominazione</i>)	
Forma giuridica dell’impresa	
Indirizzo sede legale dell’impresa (<i>via, numero civico, città, CAP, provincia</i>)	
Partita IVA dell’impresa	

Numero telefono	
Numero fax a cui inviare le comunicazioni	
Indirizzo di PEC a cui inviare le comunicazioni	
Eventuale indirizzo di posta elettronica	

partecipante alla gara in oggetto come (*crociare la voce interessata*):

A) **Impresa singola** (di cui all'art. 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006)

B) **Consorzio** (di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), c), del D.Lgs. 163/2006)
costituito da:

<i>Denominazione</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Indirizzo</i>

Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 37, comma 7 e art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006):

<i>Denominazione</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Indirizzo</i>

C) **Consorzio ordinario** (di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006)

C1) già costituito

Oppure

C2) da costituirsi

fra:

<i>Denominazione</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Indirizzo</i>

D) **Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)** (di cui all'art. 34, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 163/2006)

D1) già costituito

Oppure

D2) da costituirsi

fra:

<i>Denominazione</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Indirizzo</i>

E) **Raggruppamento temporaneo d'impresa** (di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006)
in qualità di

Mandataria (Capogruppo)

Oppure

Mandante

di un raggruppamento temporaneo di imprese

E1) già costituito

Oppure

E2) da costituirsi

fra:

	<i>Denominazione</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Indirizzo</i>
Mandataria			
Mandante			
Mandante			
Mandante			

Con riferimento alle condizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto redatti dall'Unione Montana Valle Stura e dal Comune di Vignolo che dichiara di ben conoscere ed accettare incondizionatamente e presa visione di tutte le leggi e regolamenti che possono comunque interessare l'appalto in oggetto

OFFRE

Per la gestione del centro di custodia oraria – baby parking dal 01/08/2016 al 31/07/2019, prezzo a base di gara per la concessione dell'immobile comunale da adibire al servizio € 0,00

il seguente incremento annuo del predetto canone di concessione dell'immobile posto a base di gara (espresso sino alla seconda cifra decimale):

in cifre

In lettere

(da indicare con segno – trattandosi di importo da versare al Comune)

(non sono accettate richieste di somme da versare a favore del concorrente)

- Dichiara inoltre che nella formulazione del suddetto prezzo si è tenuto conto di:
 1. costi del personale
 2. costi del materiale di consumo
 3. spese generali
 4. spese di gara
 5. rispetto delle norme vigenti in materia di costi relativi alla sicurezza

DICHIARA

Che il corrispettivo offerto è remunerativo per la gestione dell'attività in oggetto

SI IMPEGNA

ad eseguire il servizio nel rispetto del relativo capitolato speciale d'appalto.

Data _____

.....
(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentate)

AVVERTENZE

L'offerta va sottoscritta dal singolo partecipante o dal legale rappresentante del concorrente. L'offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal solo rappresentante legale che rappresenta il concorrente.

All'offerta va allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

ALLEGATO "D"


CONCESSIONE IN USO IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVAZIONE CENTRO DI CUSTODIA ORARIA BABY-PARKING.

A – Impianti:

- Impianto elettrico a norma di legge
- Impianto idrico sanitario a norma di legge composto da n° 1 lavandino nell'antibagno, n° 2 lavandini (con 4 rubinetti) e n° 2 tazze wc nel bagno bimbi, n° 1 tazza wc nel bagno insegnanti;
- Impianto di riscaldamento a norma di legge a pavimento;

B – attrezzature:

- **Locale soggiorno / attività ordinarie / ricevimento / allattamento:**



Due panche / spogliatoio



Un tavolo in legno



Una cassetiera con due cassetti e ruote



Un armadio alto a due ante



15 sedie bimbo in plastica




Una sedia adulto in legno



Tre tavoli in legno quadrati



Una cassetiera in legno con 12 cassetti in plastica



Quattro sedie bimbo con braccioli in legno



Un cuscino in gommapiuma a cilindro e uno a parallelepipedo



Cuscini in gommapiuma sagomati



Un armadio basso a due ante



2 carrelli in legno con ruote



Due tavoli semicircolari in legno

- **Locale dormitorio:**



20 lettini

- **Locale servizi igienici:**




Un fasciatoio



Un portarotolo




Un lavandino



Tre spazzoloni

- **Spazi attività all'aperto:**



Uno scivolo elefante



Una sabbionia in plastica

